

AULA 'S'

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATE

8968/09



SOGGETTA REGISTRAZIONE A DEBITO - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

CONVENZIONE  
EUROPEA SUI  
DIRITTI  
DELL'UOMO -  
IRRAGIONEVOLE  
DURATA DEL  
PROCESSO -  
EQUA  
RIPARAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO ADAMO - Presidente -
- Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Consigliere - R.G.N. 19963/2006
- Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere - Cron. 8968
- Dott. LUIGI SALVATO - Consigliere - Rep. 2756
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Ud. 27/01/2009



ha pronunciato la seguente

cc

**SENTENZA**

sul ricorso 19963-2006 proposto da:

PREITE GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVASTANO 20, presso lo studio dell'avvocato DE STEFANO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VENTURA COSTANTINO (avviso via fax 080/5242412), giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2009

**contro**

637

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto 87/05 della CORTE D'APPELLO di  
POTENZA del 16.11.05, depositato il 23/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 27/01/2009 dal Consigliere Relatore  
Dott. GIUSEPPE SALME';

udito per il ricorrente l'Avvocato Costantino Ventura  
che si riporta agli scritti;

udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che conferma le  
conclusioni scritte.



M

### **Svolgimento del processo**

La corte d'appello di Potenza con decreto del 23 novembre 2005 ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di € 1.800,00 a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale derivante dall'irragionevole durata di un procedimento di opposizione alla stima iniziato da Guido Preite davanti alla corte d'appello di Lecce con atto di citazione dell' 8 giugno 1992 definito con sentenza del 26 aprile 2000, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione rigettato con sentenza del 25 marzo 2005. La corte territoriale, da una durata complessiva di tredici anni, ha detratto cinque anni (quattro per il merito e uno per il giudizio di legittimità) per durata ragionevole e ulteriori periodo per richieste di rinvio, per notificare il ricorso per cassazione e per produrre la copia del decreto di esproprio, pervenendo a una durata eccedente quella ragionevole di tre anni.

Avverso la decisione della corte d'appello il Preite ha proposto ricorso per cassazione; resiste con controricorso il Ministero della giustizia..

### **Motivi della decisione**

Il ricorrente lamenta che erroneamente la corte d'appello abbia ritenuto inutile l'attività istruttoria svolta, abbia fissato in quattro anni la durata ragionevole del giudizio di merito, abbia detratto un anno e due mesi decorrenti dalla



data di deposito della sentenza di merito e la proposizione del ricorso per cassazione e non abbia accertato le ragioni dei rinvii.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La corte territoriale non motivato perché, detratti otto <sup>HA</sup> anni (tre per ritardi e cinque per durata ragionevole), la durata eccedente quella ragionevole sia di tre e non di cinque anni.

Né ha indicato per quale ragione tutti i rinvii siano ingiustificati, senza accertare se siano stati o non superiori al termine ordinario di cui all'art. 81 disp. att. c.p.c., dovendosi in tal caso i relativi periodi essere computati ai fini della determinazione dell'equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001.

Anche nella liquidazione dell'equa riparazione la corte territoriale non ha indicato le ragioni dello scostamento dai criteri normalmente seguiti dalla corte di Strasburgo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla corte d'appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile il 27 gennaio 2009



L'estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 APR. 2009

oggi, IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luca Pazzinotti



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Sig. A.W. VENTURA in forma legale. *uso prosecuzione giudiziario.*

Roma, il 28 APR 2009



IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

Dott. Stefano Dalumbo